

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 531

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUFFA, ALBERICI, TEDESCO TATÒ
e PEDRAZZI CIPOLLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1992

Modifica e rifinanziamento della legge 19 luglio 1991,
n. 216, recante «Primi interventi a favore dei minori a
rischio di coinvolgimento in attività criminose»

ONOREVOLI SENATORI. – Nella X legislatura, era approvato il 10 luglio 1991, il disegno di legge, che sarebbe divenuto la legge n. 216, «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose».

Tale legge non rispondeva alle esigenze di una strategia politica organica di azioni positive nei confronti di bambine e bambini, poichè manteneva il tradizionale approccio emergenziale. Tuttavia, pur nei limiti di uno strumento settoriale di intervento, essa ha avuto il pregio di fornire una verifica sui reali e urgenti bisogni di interventi sociali integrati per le fasce di popolazione in età minore: a fronte dei 35 miliardi disponibili per il 1991, le richieste

pervenute al Ministero per gli affari sociali e al Ministero di grazia e giustizia ammontano a centinaia di miliardi. Ciò a dimostrazione di una nuova sensibilità sociale verso la problematica minorile e di una intensa capacità progettuale e degli enti locali e dell'associazionismo.

Ma il meccanismo centralizzato di ripartizione dei fondi previsto dagli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 216, tramite la Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, si è rivelato inefficace per una accurata selezione del rilevante numero di progetti presentati, anche in ragione della carenza di un quadro di riferimento territoriale per giudicare la reale efficacia dei progetti stessi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel prevedere il rifinanziamento della legge n. 216 tramite i due accantonamenti inseriti nella legge finanziaria 1992, riteniamo, quindi, indispensabile adoperarsi per una modifica della suddetta legge, che ne corregga il difetto più evidente, ovvero l'assenza di un potere di verifica, controllo e coordinamento a livello regionale.

Proponiamo che i progetti e le iniziative che intendono avvalersi dei contributi del Fondo siano sottoposti al vaglio di apposite Commissioni presso la giunta regionale, lasciando alla Commissione nazionale di cui all'articolo 5 la facoltà di fissare i criteri generali di attribuzione dei contributi stes-

si secondo le finalità della legge e di ripartire i fondi alle Regioni sulla base dei piani presentati.

Questo decentramento permetterà una valutazione più attenta dei progetti, in merito al loro radicamento nelle esigenze del territorio, tenuto conto degli obiettivi di intervento a favore dei minori che ogni Regione autonomamente si prefigge.

Il decentramento regionale della selezione dei progetti renderà inoltre possibile una verifica degli stessi.

Per questi motivi raccomandiamo al Parlamento la pronta approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216, comma 3 è sostituito dal seguente:

«Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attività svolta alla commissione di cui al comma 4-*bis*».

Art. 2.

Dopo l'articolo 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. I progetti e le iniziative per i quali sono richiesti i contributi del Fondo di cui all'articolo 3, sono indirizzati alle Regioni ed esaminati da apposite Commissioni, composte di esperti e rappresentanti dei comuni, istituite presso la giunta regionale, che ne valutano la conformità agli obiettivi della presente legge, tenuto conto della programmazione regionale in merito alle finalità specifiche di prevenzione del disagio per la popolazione in età minore. La Commissione formula alla giunta regionale per l'approvazione, la proposta riguardante il piano di progetti e iniziative per accedere ai contributi del Fondo.

Art. 3.

All'articolo 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216, al comma 5, dopo le parole: «I contributi vengono ripartiti» sono inserite le seguenti:

«fra le regioni, tenuto conto dei piani presentati,».

Art. 4.

All'articolo 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, alle regioni a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo le regioni provvedono ad inoltrare alla Commissione nazionale i progetti e le iniziative prescelte».

Art. 5.

All'articolo 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Alla regione è affidata la verifica dell'effettiva realizzazione dei progetti, delle iniziative e degli obiettivi raggiunti. Le regioni sono tenute a presentare in merito a tali compiti una relazione annuale alla Commissione nazionale».

Art. 6.

1. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è incrementato di 10 miliardi di lire per gli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994.

Art. 7.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è incrementata di 10 miliardi di lire per gli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8.

1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992.